

**DELIBERA N. 431/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LIGURIA PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 9 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, *pubblicato* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi ha avuto inizio la campagna referendaria: dal 19 luglio 2020 trova dunque applicazione il regime di par condicio di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

VISTA la segnalazione a firma dei consiglieri regionali della Liguria Alice Salvatore e Marco De Ferrari, pervenuta in data 10 agosto, con la quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Liguria che, con comunicato stampa del 5/8/2020, ha pubblicato la relazione del Presidente Alessandro Piana sull'attività consiliare svolta;

VISTA la nota del 18 agosto 2020 (prot. n. 345433) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Liguria, a seguito della segnalazione sopra citata, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, il Comitato ha ritenuto, a maggioranza di due componenti su tre, con la deliberazione n. 25 del 17 agosto 2020, non sussistente la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, in quanto "*...in riferimento alla figura del Presidente dell'Assemblea Legislativa, figura istituzionale, che a differenza dei componenti della Giunta che rappresentano il potere esecutivo, rappresenta tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale, e che la Conferenza Stampa di bilancio di fine mandato debba venire considerata informazione in forma neutra ed oggettiva delle attività svolte, quindi lecita e inevitabile...*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria allegata alla trasmissione della sopracitata deliberazione n. 25 del Co.re.com. Liguria;

VISTA la richiesta di integrazione formulata dagli Uffici dell'Autorità in data 25 agosto 2020 (prot. N. 349510) con la quale si precisa che "*la segnalazione in questione afferisce al comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria e non alla conferenza stampa*" e a tale iniziativa dell'ente devono riferirsi gli esiti dell'istruttoria del Comitato competente;

VISTA la nota del 31 agosto 2020 (prot. n. 353072) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso la propria deliberazione n. 27/2020, con la quale conferma la propria proposta di archiviazione del procedimento per le

motivazioni esposte nella precedente deliberazione n. 25/2020, e “*propone l’archiviazione rispetto alla presunta violazione dell’art 9 della legge 28/ 2000 con riferimento al comunicato stampa dell’Ufficio di Presidenza, che rende meramente nota la conferenza stampa, pubblicato, il primo, sul sito dell’Ente, oggetto, chiaramente, infatti, di segnalazione.*”;

PRESA VISIONE del comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dell’Assemblea legislativa della Liguria, il 5 agosto 2020, relativo al bilancio del Presidente Alessandro Piana sull’attività del Consiglio, allegato alla documentazione istruttoria, in cui è riportata la dichiarazione direttamente riferibile al Presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana: “*Il rapporto fra territorio e istituzioni è stata la scommessa più importante del Consiglio*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il comunicato stampa relativo alla notizia della presentazione del bilancio dell'attività svolta dall'Assemblea legislativa nel corso della X Legislatura, iniziata il 1° luglio 2015, oggetto di segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile alla Regione Liguria;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione sul sito internet istituzionale della Regione edell'Assemblea legislativa è avvenuta in data 5 agosto 2020, in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento al referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Liguria attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Presidente dell'Assemblea Legislativa Alessandro Piana, unitamente all'utilizzo del logo dell'ente, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria del comunicato relativo all'approvazione del bilancio delle attività del Consiglio tra il 2015 e il 2020, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in ordine alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000, in quanto il comportamento posto in essere dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale ha emesso un comunicato stampa per illustrare il bilancio complessivo dell'attività consiliare svolta durante la

legislatura e ascrivibile alle forze politiche in carica, nel periodo pre elettorale, privo dei requisiti dell'urgenza e dell'impersonalità, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, la rimozione dal sito istituzionale della Regione Liguria del comunicato relativo all'approvazione del bilancio da parte del Presidente Alessandro Piana *“Il rapporto fra territorio e istituzioni è stata la scommessa più importante del Consiglio”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla Regione Liguria di rimuovere dal proprio sito istituzionale il comunicato relativo all'approvazione del bilancio da parte del Presidente Alessandro Piana *“Il rapporto fra territorio e istituzioni è stata la scommessa più importante del Consiglio”* e pubblicare sulla *home page* del medesimo sito, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Si invita, inoltre, la Regione ad adeguarsi al disposto dell'art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento a tutta l'attività di comunicazione istituzionale ricadente nel periodo della campagna referendaria in corso.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”* – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli” all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Regione Liguria e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*  
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone